



**Comune di Lecco**

**SETTORE  
PIANIFICAZIONE – SVILUPPO TERRITORIALE – TRASPORTI - AMBIENTE  
Servizio  
Demanio Idrico e lacuale, Ambiente.  
Punto Energia**

n.....**2.2**.....R.O. del 09.02.2011

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI LECCO.**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- il combinato disposto della Legge 10/1991, il DPR 412/1993, il D.lgs n.192/2005, la L.R. n. 26/2003, la L.R. n. 24/2006 e le successive D.G.R. n. 5117 del 18.07.2007, n. 6033 del 05.12.2007, n. 6303 del 21.12.2007 e n.8355 del 5.11.2008, definiscono gli obblighi ed i divieti relativi all'utilizzo degli impianti termici;
- la D.G.R. 7635 dell'11.07.2008 e la D.G.R. 9958 del 29.07.2009 hanno indicato, in attuazione della L.R. 24/2006, le misure necessarie per la riduzione delle emissioni in atmosfera per il contenimento dell'inquinamento indotto dal traffico veicolare, da combustione di biomassa legnosa e da altre potenziali sorgenti inquinanti, volte a migliorare la qualità dell'aria;
- il Decreto Direttore Generale Agricoltura Regione Lombardia 9542 del 30.09.2010 e l'Allegato 1 della D.G.R. n. 5868 del 21.11.2007 e successive modifiche, definiscono le modalità di trattamento dei letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati.

**Considerato** che per il Comune di Lecco le sopraccitate normative dispongono gli obblighi, i divieti e le misure da adottare in riferimento alla classificazione del territorio comunale, come di seguito specificati.

**IMPIANTI TERMICI**

La Città di Lecco rientra nella fascia climatica "Zona E" per la quale sono i vigore i seguenti disposti normativi:

- gli impianti termici possono essere fatti funzionare per complessive 14 ore giornaliere a partire dal 15 ottobre sino al 15 aprile.
- la temperatura degli ambienti non deve superare:
  - i 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
  - i 20 °C +2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

E' fatto obbligo ai Responsabili degli impianti effettuare le manutenzioni periodiche degli impianti termici.

E' vietato climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, depositi, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage.

**TRAFFICO VEICOLARE**

La Città di Lecco rientra nella zona A2 "Zona urbanizzata" per la quale sono i vigore i seguenti disposti normativi:

dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30, divieto di circolazione:

- motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;

N.B.: a far data dal 15 ottobre 2011, con d.g.r 8/9958 del 29 luglio 2009, per i sopraccitati motoveicoli e ciclomotori è stato disposto il fermo permanente;

dal 15 ottobre 2010 fermo permanente (da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00) di autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ex articolo 47, comma 2, del D.lgs. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), di tipo urbano, suburbano e interurbano, di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel;

N.B.: con delibera n.732 del 3 novembre 2010 della Regione Lombardia si è stabilito di sospendere il fermo della circolazione fino al 15 febbraio 2011 per gli autobus Euro 2 diesel, i cui proprietari o detentori esibiscono agli

agenti di polizia locale che ne fanno richiesta, copia del contratto di fornitura del dispositivo antiparticolato sottoscritto entro il 15 novembre 2010.

dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011 è fatto obbligo:

- spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Tali divieti si applicano con le modalità e le deroghe riportate nell'allegato A della presente Ordinanza.

### **COMBUSTIONI**

La Città di Lecco ha quota allimetrica, così come definita dall'ISTAT, inferiore a 300 mt. s.l.m.. In tutto il territorio comunale sono in vigore i seguenti disposti normativi:

Dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, è vietato:

- bruciare all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
- utilizzare i seguenti apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa (legna, pallets), nel caso siano presenti altri impianti di riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi:
  - camini aperti;
  - camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto dei seguenti requisiti:
    - rendimento energetico ( $\eta$ ) maggiore o uguale 63%
    - valore di emissione di monossido di carbonio (CO) minore o uguale 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O<sub>2</sub>) del 13%, riferito ai gas secchi a 0 ° C e a 1,013 bar.

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

### **AMBITO AGRICOLO**

- E' vietato lo spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue dal 10 novembre 2010 al 07 febbraio 2011 compreso (Decreto Direttore Generale Agricoltura regione Lombardia 9542 del 30.09.2010);
- E' obbligatorio l'interramento dei letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati di cui al precedente alinea entro le 24 ore dallo spandimento (Allegato 1 della D.G.R. n. 5868 del 21.11.2007 e successive modifiche). Se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione;

**Dato atto** che l'ARPA di Oggiono monitora la qualità dell'aria certificando il dato giornaliero di concentrazione di inquinanti e l'eventuale avvenuto superamento del valore limite (50 mg/mc) di PM10 fissato dalla Direttiva Comunitaria 2008/50 UE.;

**Dato atto inoltre** che dal giorno 24.01.2011 i livelli del Pm10, rilevati dalle centraline localizzate in Lecco in via Amendola e via Sora, hanno superato il valore limite;

**Considerato** che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate, stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO2 e ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicità per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

**Richiamate** le misure preventive ed informative adottate dall'Amministrazione volte a sensibilizzare la cittadinanza al contenimento dell'inquinamento atmosferico sia nelle medie annuali che nei picchi invernali caratterizzati dal superamento del valore limite di 50 mg/mc:

- capillare informazione relativa alla Campagna controllo Impianti Termici avviata ad Ottobre 2010 con specifica conferenza stampa (08.10.2010) e conclusa con la distribuzione casa per casa di volantino informativo contenente le principali indicazioni per il corretto uso degli impianti termici;
- informazione sulla stampa locale in merito al perdurare del superamento dei Valori Limite del PM10;

**Richiamate inoltre** le iniziative attivate dall'Amministrazione orientate ad incentivare l'utilizzo di forme alternative di mobilità sostenibile ed alla diffusione di una cultura ecocompatibile;

**Ritenuto** importante che tutti i cittadini adottino comportamenti utili a mantenere sufficientemente bassi i livelli di inquinamento nell'aria;

**Viste** le "Proposte di azione da attivare in merito al superamento del PM10" predisposte dal Servizio Demanio idrico e lacuale e Ambiente, Punto Energia, che evidenziano il perdurare della criticità della situazione e propongono buone prassi, obiettivi ed azioni da attivare per contrastare lo stato di all'erta;

**Visto** il parere espresso dalla Giunta Comunale in merito alle Proposte d'azione sopraccitate espresse nella seduta del 03.02.2011.

**Ritenuto** di affrontare l'emergenza ambientale per tutelare la salute pubblica adottando una serie di misure finalizzate a limitare il carico di emissioni inquinanti;

visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 285/1992;

visto il D.M. 163/1999;

visti il D.M. 60/2002;

visto il D.lgs 152/2007;

vista la L.R. 24/2006

visto il D.lgs 155/2010

visto l'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali adottato con D.lgs 267/2000;

visto lo Statuto Comunale

**Tutto ciò premesso e considerato,**

## **ORDINA**

### **1) IMPIANTI TERMICI**

Di disporre la riduzione della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale come segue:

- gli impianti termici possono essere fatti funzionare per complessive 13 ore giornaliere a partire dal 09 febbraio 2011 sino al 15 aprile 2011.

Di disporre la riduzione del valore massimo delle temperature all'interno delle unità immobiliari di un grado centigrado, come segue:

- la temperatura degli ambienti non deve superare:
  - i 18 °C +1 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
  - i 20 °C +1 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Fanno eccezione per entrambi i disposti precedenti gli edifici rientranti nelle seguenti categorie:

- edifici rientranti nella categoria E.3, ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e assimilabili;
- edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti ad asili nido.

### **2) TRAFFICO VEICOLARE**

dal 09 febbraio 2011 al 15 aprile 2011 il fermo permanente (da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00) per i seguenti veicoli:

- motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;

dal 09 febbraio 2011 al 15 aprile 2011 il divieto di circolazione il sabato e la domenica dalle 00.00 alle 24.00 per i seguenti veicoli:

- autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 ed Euro 2 diesel (*diversi dagli autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ex articolo 47, comma 2, del D.lgs. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), di tipo urbano, suburbano e interurbano*);

dal 09 febbraio 2011 al 15 aprile 2011:

- il divieto di accensione dei motori dei veicoli in sosta su aree pubbliche o private per un tempo non superiore a tre minuti e comunque unicamente per il tempo strettamente necessario al loro corretto funzionamento;
- lo spegnimento dei motori in aree di sosta e in prossimità di passaggi a livello o in casi particolari di blocco del traffico.

Tali divieti si applicano con le modalità e le deroghe riportate nell'allegato A della presente Ordinanza.

### **3) COMBUSTIONI**

- il divieto di uso e di accensione di fuochi d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi e di ogni strumento per l'emissione di fumo o gas visibile.

## DISPONE

La decorrenza della presente Ordinanza dal giorno 09.02.2011 al termine del 15 aprile 2011;

La più ampia comunicazione al pubblico della presente ordinanza (Albo pretorio on line, Home page sito internet, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, ecc.);

L'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni contenute al punto 2 della presente ordinanza, dell'art. 6 , comma 12 e dell'art. 7, comma 13 bis del D.lgs 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di 624 euro.

L'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni contenute ai punti 1 e 3 della presente ordinanza, dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di 500,00 euro e con applicazione dell'art. 16 della L.689/1981.

## RENDE NOTO CHE

Il Corpo di polizia locale curerà l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Milano, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1971 n. 1199.



IL SINDACO  
Dott. Virginio Brivio

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "V. Brivio", written over the printed name.

## ALLEGATO A all'Ordinanza Sindacale n. 22 del 09.02.2011

Fanno eccezione e quindi possono circolare in deroga al divieto le seguenti tipologie e categorie di veicoli:

1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3).
4. veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1;
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - autovetture targate CD e CC.

Non si applica il divieto di circolazione alle seguenti strade di collegamento:

- autostrade;
- strade di interesse regionale R1;
- tratti di collegamento tra autostrade e le strade R1e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

Non si applica altresì il divieto di circolazione ai seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofruttili, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.